

(N. 832-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

dal Ministro del Commercio con l'estero e *ad interim* dell'Industria e Commercioe dal Ministro dei Trasporti e *ad interim* della Marina mercantile

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 1950

Comunicata alla Presidenza il 25 marzo 1950

Concessione di finanziamenti per acquisto macchinari,  
attrezzature e mezzi strumentali vari.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame ha una duplice finalità: 1° andare incontro alle imprese medie, piccole, artigiane, tanto industriali che agricole, con finanziamenti per la cifra complessiva di 10 miliardi; 2° utilizzare il notevole fondo sterline a mani dell'Ufficio cambi per operazioni d'incremento dell'economia italiana.

I.

Già colla legge 21 agosto 1949, n. 730, venivano messi a disposizione dei privati, per acquisti di macchinari ed attrezzature tramite I.M.I.-E.R.P., 32 miliardi, spendibili in qualunque area.

Col presente disegno di legge si intende aiutare specificamente le medie e piccole imprese industriali ed agricole, ivi compreso l'artigianato, che sono tanta e così nobile parte della economia italiana.

Provvede a ciò l'articolo 1 che consente al Tesoro il prelievo di 10 miliardi del fondo lire da mettere a disposizione delle dette imprese contro congrue garanzie (articolo 5).

Il finanziamento per ciascuna azienda non potrà superare i 30 milioni di lire e gli acquisti di macchinari, attrezzature, potranno farsi in Italia ed in altra area, esclusa l'area della sterlina per la quale viene proposto il secondo provvedimento. Inoltre fino alla concorrenza di due quinti i finanziamenti sono riservati all'Italia meridionale ed insulare, in ossequio al programma di aiuto particolare all'economia del Mezzogiorno (articolo 2).

Le singole operazioni, autorizzate dal Ministro del tesoro di concerto con i Ministri specificamente competenti nella destinazione dei finanziamenti (articolo 4) sono affidate all'I.M.I. istituto già perfettamente attrezzato ed esperto in materia, il quale potrà, a migliore agevolazione della impresa finanziaria, previo parere favorevole del Ministro specificamente competente e del Ministro del tesoro, delegare ad altro ente specializzato l'esecuzione dell'operazione.

Questa delega è contemplata, nell'articolo 9 del disegno di legge, in una forma alquanto involuta che pare estendersi anche ad altre operazioni estranee al presente decreto. Si stima opportuno, per chiarezza e semplicità, inserire questa facoltà di delega nei poteri dell'I.M.I. indicati nell'articolo 6, diventando così superfluo l'articolo 9, e si semplifica anche la formalità del parere preventivo che nel disegno di legge spetterebbe a quattro Ministri (bilancio, tesoro, industria e commercio, trasporti) (articolo 2 decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 567) mentre, data la limitata portata delle singole operazioni, sembra più che sufficiente il parere del Ministro competente per la materia e del Ministro del tesoro.

Sono concessi i benefici fissati già in atto per operazioni della specie (decreto 449) nonché, se e quando occorra l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato all'I.M.I., che adempie a tutti

gli atti per conto del Tesoro ed è investita della rappresentanza giudiziale per le controversie che ne possono sorgere (articoli 6-7).

## II.

È noto il problema cosiddetto del fondo sterline accumulatosi nel 1946 e 1949 con le forti esportazioni del Regno Unito pagato con sterline che gli esportatori rimisero al nostro ufficio cambio al prezzo sopravvalutato di 2317 (rapporto 4,03 dollaro-sterlina) fissato nell'accordo commerciale con la Gran Bretagna. L'inaspettata svalutazione della sterlina del 18 settembre 1949 al rapporto 2,80 colpì duramente il nostro fondo sterline che era sui 75 milioni, perdita fortunatamente bilanciata dai margini attivi realizzati sul fondo dollari nel medesimo periodo. Ad ovviare l'inconveniente ed i pericoli insiti nel possesso di troppo grande quantità di moneta non spendibile che nella sua area, e quindi limitatamente, il Governo già dal 1949 cercò di attuare misure di riparo, consistenti soprattutto nell'intensificare le importazioni dell'area della sterlina. Qualche risultato si è già ottenuto ma non quale e quanto si desiderava. Il provvedimento che qui si propone rientra appunto in codesta azione di riparo. Le imprese industriali ed agricole comprese quelle di trasporto che vogliono acquistare nell'area della sterlina macchinari, attrezzature, complessi e mezzi strumentali, oppure assumere lavori all'estero (si intende area sterlina, o dove siano accettati pagamenti in sterline) utilizzando tecnici e mano d'opera italiana il Ministro del tesoro può concedere finanziamenti in sterline che all'uopo si farà cedere dall'Ufficio cambi fino alla cifra complessiva di 30 milioni di sterline.

Delle operazioni, deliberate dal Ministero del tesoro in accordo coi Ministri specificamente competenti per l'oggetto dell'operazione, viene incaricato l'I.M.I. con le stesse facoltà, norme e cautele avanti ordinate per i finanziamenti alla media piccola industriae e artigianato.

Naturalmente il Tesoro dà sterline e ritirerà alla scadenza del finanziamento lire, al cambio in corso al momento dell'operazione.

Così resta evitato, nei limiti delle somme

finanziate, il pericolo e il danno di eventuali ulteriori fluttuazioni monetarie.

Spiegate così sommariamente le ragioni del duplice provvedimento del presente disegno di legge e la sicura opportunità e convenienza

di esso, la Commissione ne propone l'approvazione con le lievi modifiche di forma che si sono accennate.

BERTONE, *relatore*.

**DISEGNO DI LEGGE**  
**TESTO MINISTERIALE**

Art. 1.

Per la concessione di finanziamenti alle medie e piccole imprese industriali ed agricole, in quanto le medesime non possano avvalersi congruamente dei finanziamenti in dollari di cui alle leggi 3 dicembre 1948, n. 1425, 21 agosto 1949, n. 730, ed a quelle che ne estendessero l'applicazione all'esercizio finanziario 1949-1950, il Ministro per il tesoro è autorizzato a prelevare la somma di lire 10 miliardi dal conto speciale di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, a valere sulle disponibilità afferenti agli aiuti previsti dall'Accordo di cooperazione economica approvato con la legge medesima ed assegnati all'Italia per l'anno fiscale 1948-49.

Tali finanziamenti dovranno essere riservati sino alla concorrenza dei due quinti ad imprese che svolgano la loro attività nei territori dell'Italia meridionale ed insulare, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 ratificato dalla legge 29 dicembre 1948, n. 1482.

Art. 2.

I finanziamenti di cui all'articolo precedente potranno essere concessi entro il limite massimo di lire 30 milioni per ciascuna azienda richiedente e dovranno essere destinati ad acquisto di macchinari in Italia ed all'estero, esclusi quelli regolati dal successivo articolo 3.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro al fine di poter concedere finanziamenti ad imprese industriali ed

**DISEGNO DI LEGGE**  
**TESTO DELLA COMMISSIONE**

Art. 1.

Per la concessione di finanziamenti alle imprese medie, piccole ed artigiane, sia industriali che agricole, in quanto le medesime non possano avvalersi congruamente dei finanziamenti in dollari di cui alle leggi 3 dicembre 1948, n. 1425, 21 agosto 1949, n. 730, ed a quelle che ne estendessero l'applicazione all'esercizio finanziario 1949-1950, il Ministro per il tesoro è autorizzato a prelevare la somma di lire 10 miliardi dal conto speciale di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108 a valere sulle disponibilità afferenti agli aiuti previsti dall'Accordo di cooperazione economica approvato con la legge medesima ed assegnati all'Italia per l'anno fiscale 1948-49.

*Identico.*

Art. 2.

*Identico.*

Art. 3.

*Identico.*

agricole italiane — comprese quelle di trasporto — per acquisiti nell'area della sterlina di macchinari, attrezzature, complessi e mezzi strumentali vari, ovvero per gli altri scopi di cui al successivo comma, può farsi cedere dall'Ufficio Italiano dei cambi la valuta occorrente entro il limite massimo di 30 milioni di sterline regolando il relativo pagamento in base al rimborso stabilito nei contratti di finanziamento con gli importatori, in conformità della presente legge.

Con procedura analoga a quella di cui al precedente comma e nel limite ivi indicato, potranno concedersi finanziamenti, ad imprese che assumano lavori all'estero utilizzando tecnici e mano d'opera italiana.

Ai finanziamenti di cui al presente articolo si applicano, ove occorra, le stesse disposizioni dei prestiti in dollari di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1948, n. 1425 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

I finanziamenti di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge, sulla proposta del Comitato di cui all'articolo 3 della legge 3 dicembre 1948, n. 1425, sono autorizzati con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri specificamente competenti nella speciale destinazione dei finanziamenti.

Con tali decreti o con decreti successivi sono stabilite le modalità e condizioni dei finanziamenti medesimi, in particolare la durata e la misura degli interessi, compreso l'onere per la eventuale fidejussione bancaria di cui al successivo articolo 5, nonchè le garanzie che dovranno assistere le operazioni.

Art. 5.

I crediti derivanti dai finanziamenti devono essere garantiti da fidejussione bancaria, o da altra garanzia, riconosciute valide.

Sono altresì applicabili ai finanziamenti suddetti le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, qualora nel relativo decreto interministeriale sia previsto, quale garanzia, il privilegio speciale a norma di detto articolo.

Art. 4.

*Identico.*

Art. 5.

*Identico.*

## Art. 6.

Il Ministero del tesoro per effettuare le operazioni di cui al precedente articolo 4 si avvale dell'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) il quale è autorizzato ad adempiere, per conto del Tesoro dello Stato, tutti gli atti ad essi relativi.

Per le controversie derivanti dagli atti suddetti la rappresentanza in giudizio spetta all'I.M.I.

## Art. 7.

Ai finanziamenti previsti dalla presente legge ed a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni connesse con i finanziamenti stessi sono estese le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449 e dell'articolo 2 del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075.

## Art. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare le convenzioni necessarie per l'esecuzione della presente legge con l'Istituto mobiliare italiano ed in quanto occorra per le operazioni valutarie con l'Ufficio italiano dei cambi.

## Art. 9.

Per agevolare alle medie e piccole industrie, ad agricoltori ed artigiani l'acquisto di macchine ed attrezzature, ai sensi della presente legge e dell'Accordo di cooperazione economica con gli Stati Uniti d'America approvato con legge 4 agosto 1948, n. 1108, l'Istituto mobiliare italiano, con apposite convenzioni e previo parere favorevole del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 567, è autorizzato a delegare ad altro Ente specializzato l'esercizio — nei confronti di dette industrie ed aziende — di determinate operazioni di credito fra quelle ad esso affidate ai sensi della legge 3 dicembre 1948, n. 1425 e successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 6.

Il Ministero del tesoro per effettuare le operazioni di cui al precedente articolo 4 si avvale dell'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) il quale è autorizzato ad adempiere, per conto del Tesoro dello Stato, tutti gli atti ad essi relativi compresa la facoltà di delegare ad altro Ente specializzato, la esecuzione dell'operazione previo parere favorevole del Ministro specificamente competente per la materia e del Ministro del tesoro.

*Identico.*

## Art. 7.

*Identico.*

## Art. 8.

*Identico.*

## Art. 9.

*Soppresso.*

## Art. 10.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha efficacia dal 1° settembre 1949.

## Art. 10.

*Identico.*

## Art. 11.

*Identico.*